

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02741/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2741 del 2016, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Eduardo Langella, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sellaro in Roma, via Tiburtina,
n.352;

contro

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti sfavorevoli al ricorrente, indicati nel ricorso e nei motivi
aggiunti, adottati nell'ambito del concorso interno per titoli di servizio ed esame a
1400 posti per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia
di Stato riservato al personale di p.s., bandito con decreto 24 settembre 2013.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di proposizione di motivi aggiunti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Considerato che, a un primo sommario esame, non sussistono, allo stato degli atti, le condizioni per la concessione della misura cautelare richiesta con i motivi aggiunti, relativi all'approvazione della graduatoria della procedura concorsuale in questione, compensandosi comunque le spese della presente fase cautelare;

Ravvisata comunque la necessità di acquisire dall'Amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, i seguenti documenti:

a) provvedimenti di nomina della commissione di verifica;

b) tutti gli atti della suddetta commissione, ivi compresa la relazione conclusiva;

c) tutti gli atti della commissione d'esame adottati successivamente alle conclusioni della commissione di verifica per quanto concerne l'ammissione agli orali dei candidati;

Ritenuto, in accoglimento di apposita istanza, di dover autorizzare parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati,

incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Dispone l'incombente istruttorio e l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO